

DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita può essere resa in caso di genitori coniugati (se minori di anni 16 devono aver ottenuto l'autorizzazione del tribunale) da:

- **uno dei due genitori**
- **un procuratore speciale**
- **un medico o ostetrica**
- **una qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto**

Se i genitori (se minori di anni 16 devono aver ottenuto l'autorizzazione del tribunale) non sono coniugati la dichiarazione deve essere resa

- **dalla madre che intende riconoscere il figlio**
- **dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio**

MODALITA'

La dichiarazione di nascita si rende:

- **entro 10 giorni** dalla nascita, nel Comune di nascita o nel Comune di residenza dei genitori. Se la denuncia di nascita avviene nel Comune di residenza del padre, questi dovrà dichiarare per iscritto che la moglie è d'accordo: **in ogni caso il figlio sarà iscritto anagraficamente nel Comune di residenza della madre.**
- Il dichiarante deve presentare un documento valido e l'**attestazione di nascita rilasciata dalla struttura ove è avvenuto il parto.**
- **entro 3 giorni** dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale ove è avvenuto il parto. In questo caso la Direzione Sanitaria invierà la dichiarazione di nascita nel Comune richiesto dai genitori. Il dichiarante deve presentare un documento d'identità valido.
- **i genitori stranieri non residenti in Italia** dovranno effettuare la denuncia nel Comune o nella Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita. Se non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un traduttore.

Non sono necessari i testimoni al momento della denuncia di nascita.

Dopo il decimo giorno dalla nascita, la denuncia si effettua nel Comune di nascita o di residenza dei genitori, **motivando le ragioni della ritardata denuncia per iscritto.**

Non ci sono penalità, tuttavia il ritardo verrà segnalato al Procuratore della Repubblica.

Naturalmente sino al momento della presentazione della denuncia il bambino non risulterà iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e la sua nascita non potrà essere certificata.

ATTRIBUZIONE DEL NOME

(articolo 35 del D.P.R. 396/2000 come modificato dall'art. 5, comma 2, legge 219/2012)

Al nato può essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso.

Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola

esempio:

Clara, Laura Maria: solo il primo nome sarà riportato nelle certificazioni

Clara Laura, Maria: i primi due nomi saranno riportati nelle certificazioni

Clara Laura Maria: tutti e tre i nomi saranno riportati nelle certificazioni

E' vietato, inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi.

La circolare n. 1/2017 del 19/01/2017 del Ministero dell'Interno ha reso noto che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 circa l'attribuzione del cognome materno, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma desumibile da un'interpretazione delle disposizioni del codice civile (negli artt. 237,262,299) e, di conseguenza, di quelle relative all'ordinamento dello Stato Civile, nella parte in cui **non è consentito ai coniugi di trasmettere al figlio alla nascita anche il cognome materno.**

Pertanto, con decorrenza immediata, tale divieto è revocato, pur mancando ancora una chiara scelta del legislatore che indichi come i doppi cognomi debbano combinarsi tra di loro o se, ad es. , possa essere utilizzato il solo cognome materno o cosa fare se uno dei genitori abbia già un cognome doppio.

Tuttavia, poiché è indubbia la necessità di attivare qualsiasi meccanismo atto a salvaguardare la volontà dei genitori, si avvisa che **verranno accolte le richieste di attribuire il doppio cognome presentate congiuntamente e personalmente all'ufficiale dello stato civile da parte di entrambi i genitori.**

Per i cittadini stranieri: in caso di nascita di un cittadino straniero, i diritti della personalità (nome, cognome ecc..) saranno regolati dalla propria legge nazionale come previsto dall'art. 24 della legge 218/1995.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Codice civile, articoli dal 231 al 290

Legge 31 Maggio 1995 n. 218

D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396

CONTATTI: UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Email: anagrafe.statocivile@comune.marcignago.pv.it

Tel. 0382/929021